

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PROVINCIA DI LIVORNO

N° 21/2015

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Viste le domande presentate il 01/12/2014 prot. n. 18259 e il 22/12/2014 prot. n. 19433 dalla Sig.ra **DALGALIAN Helene** nata a Parigi il 09/05/1944 residente a **Campo nell'Elba - Via per Portoferraio, n° 21 - Cap 57034** Cod. Fiscale **DLGHLN44E49Z110B** in qualità di titolare dell'esercizio di vicinato con sede in **Marina di Campo, Piazza Vittorio Emanuele II, 21** Partita IVA **01164720490**;

Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/2013;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 19.01.2015 avente per oggetto "Esercizio di vicinato D.H. Richiesta concessione suolo pubblico ai sensi art. 2 comma 10 del vigente regolamento - espressione di parere";

SI CONCEDE

l'occupazione in **Marina di Campo, Piazza Vittorio Emanuele II** di mq. 13,00 (ml 4,15 x 3,30 x 4,40 x 2,80) di suolo pubblico per la durata di 254 giorni a decorrere dal 01/04/2015 al 10/12/2015 e l'occupazione di mq. 0,94 (ml 0,72 x 0,29; 1,65 x 0,45) di soprassuolo pubblico a decorrere dal 27/01/2015 al 31/03/2015 e dal 11/12/2015 al 31/12/2015 - Categoria **prima** per la seguente destinazione: **ceste, panchè, n. 2 bacheche per l'esposizione della merce inerente l'esercizio di vicinato e fioriere.**

Alle seguenti condizioni:


- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.
- Il concessionario è obbligato:
 - a non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello status quo;
 - a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose.
- gli spazi ed aree pubbliche in concessione potranno essere delimitate soltanto da elementi trasparenti o da fioriere. Quest'ultime potranno avere altezza massima di mt. 1,10 complessivamente;
- qualsiasi elemento di informazione, arredo e delimitazione, oltre che avere un aspetto decoroso, dovrà essere posizionato all'interno dell'area o spazio concesso;
- il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- è posto a carico del concessionario la gestione ed il mantenimento, inclusa la pulizia, dello spazio preso in concessione.

Il presente atto viene rilasciato dietro pagamento dei diritti e della tassa occupazione suolo pubblico previsti nel regolamento vigente.

Sede, lì 27 gennaio 2015

Il Responsabile Area Finanziaria e Tributaria

Dr. Stefano SERVIGES



PLANIMETRIA

